

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1197 del 12/03/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013, Ditta Pedretti Cesarino ↳ Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza - via Piemonte 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1217 del 11/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013, Ditta Pedretti Cesarino – Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale inerente l’attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza - via Piemonte 2.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- provvedimento di AUA adottato dall'Arpae SAC di Piacenza con DET-AMB-2016-2682 del 02/08/2016 (contenuto nel Provvedimento Unico del Comune di Piacenza prot. n. 67318 del 10/08/2016), successivamente integrato con modifiche non sostanziali, da parte della stessa SAC dell'Arpae di Piacenza con DET-AMB-2017-4691 del 05/09/2017 e DET-AMB-2018-4021 del 03/08/2018. L'AUA è relativa all'attività di recupero di rottami metallici nello stabilimento sito in Comune di Piacenza – via Piemonte 2;
- istanza di modifica non sostanziale, avanzata dalla ditta Pedretti Cesarino tramite PEC pervenuta il 06/02/2019 (prot. Arpae n. 19643), successivamente integrata con nota del 19/02/2019 (prot. Arpae n. 26549), al fine di ottenere un ulteriore aggiornamento dell'AUA di cui sopra. L'istanza è stata presentata per l'inserimento nell'attività di messa in riserva (R13) di 2 nuove tipologie di rifiuti (1.1 e 6.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998) con il conseguente aggiornamento della disposizione delle aree di stoccaggio, come individuate nella nuova planimetria redatta in data 04/02/2019, fermo restando quant'altro in precedenza autorizzato;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- lettera prot. n. PG/2019/35324 del 04/03/2019 con la quale il Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Piacenza/Borgonovo V.T. - ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" in cui si evince "nulla osti" alla modifica non sostanziale richiesta;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base della suddetta relazione, che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente alla parte inerente il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione relativa all'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'01/09/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti per la modifica non sostanziale di AUA adottata dall'Arpae Piacenza con DET-AMB-2016-2682 del 02/08/2016;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 come da estremi indicati in precedenza, alla ditta Pedretti Cesarino (C.F. PDRCRN53D26C089F – P.IVA 00976160333) - avente sede legale in Comune di Piacenza, via Piemonte 2, per l'attività svolta nello stabilimento sito sempre in Comune di Piacenza, via Piemonte 2;
- 2) di sostituire, di conseguenza di quanto sopra disposto, al punto "3" della parte dispositiva della DET-AMB-2016-2682 del 02/08/2016 le lettere "a)", "b)" e "d)" con le seguenti:

" a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202), stoccaggio istantaneo 16000 t. – stoccaggio annuo 16000 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110599, 120103, 150104, 200140, 170407, 120104, 120199, 170401, 170402, 170406), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

3.7 - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199, 110299), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160122, 160117, 160118), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136),

stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 56 t./anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201, 200138), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;”

“ b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di 16.106 t. e con il limite massimo di 19.556 t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;”

“ d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria (in scala 1:1000 redatta in data 04/02/2019) di cui alla documentazione trasmessa con istanza pervenuta il 06/02/2019 (prot. Arpae n. 19643). In tale zona di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il passaggio di persone o veicoli estranei a tale attività non deve ritenersi consentito; ”

3) di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto da Arpae SAC di Piacenza con DET-AMB-2016-2682 del 02/08/2016 (compresa nel Provvedimento Unico rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 67318 del 10/08/2016), DET-AMB-2017-4691 del 05/09/2017 e DET-AMB-2018-4021 del 03/08/2018, e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune sede dell'insediamento per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
dott.sa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.